



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 997/2022

tra

COOP ALLEANZA 3.0 - SOCIETA' COOPERATIVA

ATTORE

e

INPS - SEDE PROVINCIALE DI BOLOGNA

CONVENUTO

Oggi **30 maggio 2024**, alle ore **12**, innanzi al dott. Maria Luisa Pugliese, sono comparsi:

Per COOP ALLEANZA 3.0 - SOCIETA' COOPERATIVA l'avv. VIELI VITO LORENZO e
Per INPS - SEDE PROVINCIALE DI BOLOGNA l'avv. CASCIO ESTER

I difensori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi alle rispettive istanze, deduzioni e conclusioni.

Il Giudice

all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio rinviando per la lettura della sentenza alle ore 13.

Le parti dichiarano di rinunciare a comparire alla lettura della sentenza.

Il Giudice

dott. Maria Luisa Pugliese

Alle ore 13 il giudice legge la sentenza, assenti le parti che hanno rinunciato a comparire.

Il Giudice

dott. Maria Luisa Pugliese

N. R.G. 997/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **997/2022** promossa da:

COOP ALLEANZA 3.0 - SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 03503411203), con il
patrocinio dell'avv. VIELI VITO LORENZO

RICORRENTE

contro

INPS - SEDE PROVINCIALE DI BOLOGNA (C.F. 02121151001), con il patrocinio
dell'avv. CASCIO ESTER

RESISTENTE

In punto ad accertamento insussistenza obbligo contributivo

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 26.5.2022 la società ricorrente indicata in
epigrafe ha convenuto in giudizio l'INPS chiedendo di accertarsi e
dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo di versamento della
contribuzione IVS sull'imponibile, per l'anno 2016, per l'importo
eccedente il massimale introdotto dall'art. 2 comma 18 della l. n.
335/1995 e per l'effetto condannare l'INPS alla restituzione della somme
medio tempore versate, pari ad € 20.718,53, oltre interessi.
Instauratosi il contraddittorio, l'INPS si costituiva in giudizio
contestando in fatto e in diritto tutte le pretese della ricorrente e
chiedendone il rigetto.

La causa, istruita documentalmente e con l'escussione del teste ammesso, è stata discussa e decisa all'udienza odierna con sentenza contestuale. Si premette che risultano documentati i seguenti fatti.

Con diffida del 05.02.2021, è stato intimato all'odierna attrice il pagamento di complessivi € 32.188,02, a titolo di contributi e sanzioni civili calcolate ai sensi dell'art.116, co. 8, lett. a) della legge 388/2000, in relazione ai lavoratori VARONE VITTORIO e FERRARI EDWIN per l'anno 2016, per avere la società ricorrente indebitamente utilizzato l'elemento "Eccedenza massimale" ex art. 2 comma 18 legge 335/1995 in Uniemens, in quanto, nell'ambito delle attività di verifica amministrativa poste in essere dalla Sedi territoriali dell'Istituto, in relazione alla corretta esposizione in UNIEMENS dell'imponibile eccedente il massimale, era stato accertato, per entrambi i lavoratori, il possesso di anzianità contributiva anteriore al 01.01.1996, unitamente alla mancata opzione al sistema contributivo, in violazione delle norme sul massimale contributivo, di cui all'articolo 2, comma 18 cit..

Va osservato, in diritto, che il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, Legge 8 agosto 1995, n. 335 costituisce il limite di valore annualmente rivalutato oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali ed ha quali destinatari i lavoratori privi di anzianità contributiva riferibile a periodi anteriori all'1/1/1996, ovvero coloro che, pur in presenza di anzianità contributiva anteriore all'1.1.1996, abbiano optato per il regime contributivo.

Il legislatore, con norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 280, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), ha stabilito che: *"Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda".*

L'INPS, con messaggio n. 5062/2020, ha disposto il recupero dei contributi non versati laddove per il lavoratore venga accertata: la presenza di anzianità contributiva antecedente la data del 1° gennaio 1996 e l'assenza di esercizio dell'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995.

Nel caso in oggetto, la società ricorrente, in questa sede, contesta esclusivamente l'addebito per il lavoratore Varone sostenendo come lo stesso, all'atto dell'assunzione, avesse attestato di non aver lavorato prima del 01/01/1996. A conferma di tale assunto produce dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il lavoratore dichiara di non aver svolto alcuna attività lavorativa antecedente al 1996 e che la TCL spa è a lui sconosciuta, nonché libretto di lavoro rilasciato il 07/02/1996, da cui non risulta alcuna assunzione presso tale azienda.

Il lavoratore in questione, escusso all'udienza del 25.1.2024, ha confermato tesi della società.

Tuttavia, la tesi della ricorrente non si ritiene condivisibile per le seguenti ragioni. Risulta infatti documentato dall'INPS che il lavoratore Varano ha lavorato per la società TCL spa per il periodo 01.9.1994/25.11.1994, come emerge dalla lettura dall'estratto conto e dal modello 01m (cfr. docc. 2-3 INPS).

Non può ritenersi fondata la tesi della società, che si basa esclusivamente su quanto attestato dal libretto di lavoro, in quanto tale documento è stato rilasciato in data il 07/02/1996 ed è dunque successivo al periodo in esame.

Va poi evidenziato, come ha correttamente allegato e dimostrato l'INPS, come la TCL spa *"sia un'azienda regolarmente registrata e attiva su tutto il territorio nazionale, che risulta avere svolto attività nell'ambito della gestione alberghiera, con un considerevole numero di unità locali e di lavoratori regolarmente denunciati negli anni (tra i quali Varone Vittorio, per l'anno 1994, in particolare, insieme ad altri 126 lavoratori, cfr doc.5 INPS), come risulta dalla visura camerale della Camera di Commercio e dagli archivi dell'Istituto (cfr docc. nn. 3-6 estratti di procedura formati sulla base di quanto dichiarato dalla stessa Azienda e visura camerale TCL spa)"*.

Per le suddette ragioni il ricorso promosso da COOP Alleanza 3.0 soc. coop il 26.5.2022 è infondato e viene respinto. Le spese del processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale

- Respinge il ricorso;

- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del processo in favore dell'INPS che liquida in € 5391,00 per compensi di avvocato, oltre accessori, ove dovuti.

Bologna, il 30/05/2024

Il Giudice

Dott. Maria Luisa Pugliese